

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

## Comune di Massa

### **Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 23/03/1999,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2001,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2002,  
modificato con atto della Giunta Comunale n. 114 del 30/04/2007, ratificata con  
atto del Consiglio Comunale n. 19 del 07/05/2007,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2008,  
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 63 del 30/07/2015.**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	1
Art. 2 - Soggetti passivi e criteri di calcolo .....	1
Art. 3 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione .....	1
Art. 4 - Soglie di esenzione e requisiti reddituali .....	1
Art. 5 - Disposizioni finali .....	2
Art. 6 - Rinvio a disposizioni di legge.....	2

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 142, Legge 27.12.2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Massa, con deliberazione n. 31 del 23/03/1999 a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 10 Legge 191/98.

## **Art. 2 - Soggetti passivi e criteri di calcolo**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Massa, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'aliquota deliberata dal Comune, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 3 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione**

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è stabilita per scaglioni di reddito nella seguente misura:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 15.000 euro	0,65
Da 15.000 a 28.000 euro	0,70
Da 28.000 a 55.000 euro	0,71
Da 55.000 a 75.000 euro	0,79
Oltre 75.000 euro	0,80

Le aliquote sopra riportate si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

## **Art. 4 - Soglie di esenzione e requisiti reddituali**

Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 360/98, comma 3 bis è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad € 12.000,00 (dodicimila).

## **Art. 5 - Disposizioni finali**

Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 la delibera di approvazione del regolamento e delle tariffe relative alle variazioni dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le delibere di variazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

## **Art. 6 - Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.